

IL REATO DI RICICLAGGIO IN CILE *

La prima fra le questioni alle quali è possibile dedicare attenzione in questa sede si incentra sulle peculiarità riservate dall'ordinamento cileno alla tutela della vita e dell'integrità fisica quando esse subiscono un nocumento perpetrato attraverso una condotta colposa.

Le vicende giudiziarie del *Caso Tsunami*¹ e del *Caso Condominio Alto Río*² rappresentano un'occasione preziosa per evidenziare le caratteristiche strutturali dei *cuasidelitos* e soprattutto per disvelare come anche l'ordinamento cileno non sia estraneo ad un sistema di gradazione della colpa che presenta risvolti applicativi di non poca importanza.

Prima di affrontare questi aspetti appare opportuno ricordare come, sia nel processo per il *Caso Tsunami* che in quello relativo al *Caso Condominio Alto Río*, agli imputati era ascritta una responsabilità per omicidio e lesioni colpose plurime in relazione all'art. 492 co. 1° del codice penale cileno, il quale prevede che «le pene dell'articolo 490 si applicano anche a chi, in violazione del regolamento e per semplice imprudenza o negligenza, compie od omette un atto che, se vi fosse malizia, costituirebbe un crimine o un semplice delitto contro le persone».

Entrando *in medias res*, ricordiamo come il codice penale cileno, al pari di quello spagnolo³, non offre una definizione di colpa ma prescrive un *numerus clausus* di delitti colposi tipizzati espressamente dal legislatore in funzione di maggior protezione del bene giuridico tutelato⁴. La scelta

¹* Tratto dall'articolo della stessa Autrice intitolato *Colpa e riparazione. Nuove configurazioni della responsabilità per i macroeventi nell'ordinamento giuridico italiano e cileno* e pubblicato in *Dir. pen. XXI secolo*, 2023, 319 ss.

Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago (Caso Tsunami), procedimento n. 4157-2010.

² *Tribunal Constitucional*, 14 giugno 2012, sent. n. 2154-2011, che aveva deciso allo stesso modo in relazione al processo n. 1604-2010 davanti al *Tribunal de Garantía de Concepción (Caso Alto Río)*, in <https://www.tribunalconstitucional.cl/sentencias>.

³ È qui possibile ricordare che «il legislatore spagnolo non ha definito la colpa, ma due sono i dati normativi fondamentali. In primo luogo, l'art. 10 c.p. stabilisce che «sono delitti le azioni o le omissioni dolose o colpose, punite dalla legge»: sul punto, nella letteratura italiana D. CASTRINUOVO, *La colpa penale*, 2009, Milano, 235; nella letteratura spagnola L. MORILLAS CUEVA, *Sistema de derecho penal. Parte general*, Madrid, 2019, 742. In secondo luogo, abbiamo l'art. 14 del codice penale spagnolo il quale stabilisce che il reato sarà punito come colposo quando «tenuto conto delle circostanze dell'atto e delle circostanze personali dell'autore» l'errore sul fatto costitutivo dell'illecito penale era evitabile. Taluno ha così sostenuto che la colpa debba ritenersi un errore sul tipo. Su questa tesi si veda M. I. RAMOS TAPIA, *La imprudencia*, in J.M. ZUGALDÍA ESPINAR (a cura di), *Lecciones de derecho penal. Parte general*, II ed., Valencia, 2015, 125. Inoltre, nel dibattito in ordine alla circostanza della autonomia del delitto colposo o della necessità di concepirlo come una forma o grado della colpevolezza, la prima tesi sembra accreditata dalla dottrina più autorevole, per la quale *ex multis*, L. MORILLAS CUEVA, *Sistema de derecho penal. Parte general*, cit., 808: si tratta infatti di un «nivel autónomo del juicio de culpabilidad».

⁴ Così J.Á. FERNÁNDEZ CRUZ, *El delito imprudente: la determinación de la diligencia debida en el seno de las organizaciones*, in «Estudio de la última doctrina del Tribunal Supremo relativa a la imprudencia punible en la construcción», in *La Ley*, núm. 11, marzo 2001, 104 ed inoltre su questo tema W. HASSEMER e F. MUÑOZ CONDE, *La responsabilidad por el producto en derecho penal*, Valencia, 1995, *passim*; W. HASSEMER, *Persona, mundo y responsabilidad: bases para una teoría de la imputación en derecho penal*, trad. di F. MUÑOZ CONDE e M. D. M. DÍAZ PITA, (trad.), Valencia, 1999; L. GRACIA MARTÍN, *Qué es la modernización del derecho penal. A la vez, una hipótesis de trabajo sobre el concepto de Derecho penal moderno en materialismo histórico del orden del discurso de la criminalidad*, in J.L. Díez Ripollés (coord.) *Libre en homenaje al Prof. José Cerezo Mir*, Madrid, 2002, 349 ss.; J.M. SILVA SÁNCHEZ, *La expansión del derecho penal. Aspectos de política criminal en las sociedades postindustriales* (II ed.), cit., *passim*.

del numero chiuso, comune anche al legislatore italiano, costruisce il delitto colposo come una eccezione (artt. 2, 4, 10 n. 13 c.p.cil.) volta a garantire il rispetto del principio di legalità e di *extrema ratio* della responsabilità penale.

In particolare, l'art. 2⁵ prevede che «le azioni od omissioni che, se commesse con dolo o malizia costituirebbero reato, costituiscono *cuasidelitos* nel caso in cui in colui che le realizza vi sia soltanto colpa», l'art. 4 stabilisce che «la suddivisione dei reati si applica ai *cuasidelitos* che sono definiti e puniti nei casi speciali previsti dal presente codice».

Infine, l'art. 10 n. 13 c.p.cil. stabilisce che «risultano esclusi dalla responsabilità penale [...] coloro i quali commettono un *cuasidelito*, salvo i casi espressamente puniti dalla legge».

Quanto alla struttura del *cuasidelito*, l'ossequio alla teoria finalistica conduce la dottrina cilena a valorizzare il profilo della tipicità del rimprovero colposo ponendo al centro della riflessione il ruolo del *deber de cuidado*⁶ che diventa base e fondamento dell'imputazione penale a titolo di colpa⁷.

A questo proposito Cerezo Mir definisce il delitto colposo come «quello nel quale l'inosservanza di una cautela dovuta produce un risultato materiale, esterno o di pericolo concreto per un bene materiale, o conduce ad una determinata qualità dell'azione non voluta»⁸. Gli fanno eco Garrido Montt, il quale ritiene che «incorre in un comportamento colposo colui il quale compie un atto tipico come conseguenza dell'inosservanza di un dovere proprio del cittadino che sia da questi esigibile» e Náquira Riveros, secondo il quale «la colpa o l'imprudenza costituisce la realizzazione non voluta di un tipo obiettivo attraverso la violazione di un dovere legale di diligenza che ha creato per il bene giuridico un pericolo (una lesione, in un delitto di danno) proibito, prevedibile ed evitabile mediante una condotta alternativa, conforme al diritto»⁹.

Peraltro, come affermano taluni autori, e come vedremo nel prosieguo delle riflessioni, questa violazione del *deber de cuidado* non rappresenta una prerogativa esclusiva del *cuasidelito* ma si pone in rapporto di sussidiarietà con il rimprovero doloso¹⁰.

La dottrina cilena sostiene, infatti, come il profilo differenziale fra dolo e colpa risiederebbe nel fatto che quest'ultima non si sostanzia nella violazione del dovere di evitare un determinato fatto tipizzato nella parte speciale ma di «*tener cuidado con este mismo facto*»¹¹.

⁵ H. HERNÁNDEZ BASUALTO, *Artículo 2*, in J. COUSO SALAS e H. HERNÁNDEZ BASUALTO (dir.), *Código penal comentado. Parte general*, Santiago, 2011, 115.

⁶ La locuzione *deber de cuidado* viene qui tradotta con *dovere di diligenza* per rispettarne il tenore letterale.

⁷ J.Á. FERNÁNDEZ CRUZ, *El delito imprudente*, cit., 105, J. A. CHOCLAN MONTALVO, *Sobre la evolución dogmática de la imprudencia*, in *Actualidad penal*, 1998, 9.

⁸ J. CEREZO MIR, *Curso de derecho penal Español*, Madrid, 2004, 16.

⁹ M. GARRIDO MONTT, *Derecho penal. Parte general, Nociones fundamentales de la teoría del delito*, Tomo II, Santiago de Chile, 1997, 161 e J. NÁQUIRA RIVEROS, *Derecho penal, Teoría del delito*, Santiago de Chile, 1998, 166.

¹⁰ Per questi aspetti D.M. LUZÓN PEÑA, *Curso de derecho penal. Parte general*, Madrid, 1996, 505 e J.P. MAÑALICH RAFFO, *La imprudencia como estructura de imputación*, in *Revista de ciencias penales. Instituto de ciencias penales*, 2015, 14.

¹¹ Così B. FEIJOO SÁNCHEZ, *La imprudencia en el código penal de 1995 (cuestiones de lege data y de lege ferenda)*, in *Cuadernos de política criminal*, 1997, 318. Nella dottrina italiana sul tema, solo in via esemplificativa, M. DONINI, *Illecito e colpevolezza nell'imputazione del reato*, Milano, 1991, 316 ss., 329 ss.; ID., *Imputazione oggettiva dell'evento. «nesso di rischio» e responsabilità per fatto proprio*, Torino, 2006, 57 ss. nonché G. MARINUCCI, *Non c'è dolo senza colpa. Morte della «imputazione oggettiva dell'evento» e trasfigurazione nella colpevolezza?*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1991, 26 ss.; A. PAGLIARO, *Imputazione obiettiva dell'evento*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1992, 795 ss.; S. CANESTRARI, *Dolo eventuale e colpa cosciente. Ai confini tra dolo e colpa nella struttura delle tipologie delittuose*, Milano, 1999, 105 ss.

Di recente, si vedano altresì M.L. MATTHEUDAKIS, *L'imputazione colpevole differenziata. Interferenze tra dolo e colpa alla luce dei principi fondamentali in materia penale*, Bologna, 2020, 69 ss. e A. PERIN, *L'imputazione oggettiva dell'evento per omissione impropria. Argomenti a favore della «diminuzione di chances»*, in *Arch. pen.*, 2018, 1 ss.; ID., *Prudenza, dovere di conoscere e colpa penale. Proposta per un metodo di giudizio*, Napoli, 2020, 177.

Come vedremo fra poco, il rapporto fra fattispecie dolosa e colposa richiamata dal *Tribunal Constitucional* anche sulla scorta di autorevole dottrina, suscita molti stringenti interrogativi sull'effettivo ossequio ai paradigmi di una costruzione separata. Giova tuttavia anticipare come le ricostruzioni offerte dal *Tribunal*, più che decretare una reviviscenza del paradigma del «non c'è dolo senza colpa», rimarchino un legame fra delitto doloso e delitto colposo finalizzato al mero ossequio del *numerus clausus* dei *cuasidelitos*, ipotesi non volute di comportamenti altrove sanzionati per dolo, senza che si possa parlare di una vera e propria identità del tipo fra dolo e colpa.

Tuttavia, per meglio inquadrare i tratti di questo dibattito occorre, in via preliminare, dedicare attenzione al volto del delitto colposo posto a tutela della persona, evidenziando come il diritto cileno gradua il coefficiente di responsabilità colposa secondo una peculiare articolazione.

Muoviamo dall'art. 490 c.p.cil. il quale prevede che «chiunque, per imprudenza temeraria, compie un atto che, se commesso con malizia, costituirebbe un crimine o un delitto contro le persone, è punito: 1. con la reclusione o il confino minori nei gradi da minimo a medio, quando il fatto costituirebbe un crimine; 2. con la reclusione o il confino minori nei gradi minimi o con la multa da undici a venti unità tributarie mensili, quando sarebbe un delitto».

Pertanto, l'art. 490 c.p.cil. quale ipotesi base del rimprovero colposo, sanziona a titolo di colpa grave (*sub specie* di *imprudencia*) coloro i quali compiono un atto che, se fosse sorretto da dolo (*rectius*, malizia), sarebbe punito come un «crimine o un delitto contro la persona».

L'art. 491 c.p.cil. riserva la disciplina della responsabilità colposa a categorie peculiari di gestori del rischio prevedendo che «il medico, il chirurgo, il farmacista, il dentista o l'ostetrica che, per negligenza colpevole nell'esercizio della loro professione, causano dolore alle persone, incorrono rispettivamente nelle pene dell'articolo precedente. Le stesse pene si applicano al proprietario di animali feroci i quali, in conseguenza di una sua colpevole disattenzione, provocano danni alle persone».

Dunque, senza che sussista alcuna variazione di pena, categorie quali gli operatori sanitari e proprietari di animali sono punibili a titolo di colpa lieve (*sub specie* di *negligenza* e *descuido*) quando cagionano «dolore» o un danno alle persone a prescindere che la condotta realizzi astrattamente o meno la fattispecie di «crimine o un delitto contro la persona».

Infine, l'art. 492 c.p.cil. prevede che «le pene dell'articolo 490 si applicano anche a chiunque, in violazione dei regolamenti o per mera imprudenza o negligenza, compie un fatto o commette un'omissione che, in caso di malizia, costituirebbe un crimine o un delitto contro le persone. I responsabili di *cuasidelito* di omicidio o lesioni, commessi con veicoli a trazione meccanica o animale sono puniti, oltre che con le pene indicate nell'articolo 490, con la sospensione della patente, del permesso o dell'autorizzazione di guida per un periodo da uno a due anni se il fatto, in caso di malizia, fosse un crimine e da sei mesi a un anno, se costituisse un semplice delitto. In caso di recidiva, il conducente può essere condannato all'interdizione perpetua dalla guida dei veicoli a trazione meccanica o animale e la licenza, il permesso o l'autorizzazione può essere revocata».

In quest'ultimo caso si punisce dunque a titolo di colpa lieve (*rectius*, per *negligenza* e *imprudencia*) la condotta attiva od omissiva che, violando un regolamento, potrebbe aver realizzato, ove fosse stata dolosa, un «crimine o un delitto contro la persona».

L'articolato, accomunato solo dalla risposta sanzionatoria, mostra tratti di peculiare complessità che possono trovare un loro primo ridimensionamento nell'esegesi di quest'ultima clausola.

Quanto al primo aspetto, possiamo dire che, sebbene l'art. 490 c.p.cil. alluda a quei fatti che «*de mediar malicia*» costituirebbero crimini o delitti contro la persona, la dottrina e la giurisprudenza

hanno circoscritto la portata di questa previsione al novero di alcuni fra i delitti previsti dal titolo VIII del libro II, ovvero l'omicidio e le lesioni rimanendo escluse fattispecie come il duello e i delitti contro l'onore (diffamazione e calunnia) ¹².

L'articolazione offerta dal legislatore cileno non può lasciare indifferenti, soprattutto alla luce del vivace e quantomai contrastato dibattito in ordine al ruolo della colpa grave in funzione razionalizzatrice e selettiva del rimprovero che da alcune decadi agita la dottrina italiana.

Il codice penale cileno si fa interprete della complessità che caratterizza il precetto colposo prevedendo, agli artt. 490 c.p.cil. e ss. quattro tipologie di colpa: la *imprudencia temeraria* (art. 490 c.p.cil.), la *mera imprudencia* o *negligencia con infracción de reglamentos* (art. 492 c.p.cil.); la *mera imprudencia* o *negligencia* (senza la violazione del regolamento come requisito ulteriore), *en el ejercicio profesional o en el cuidado de los animales feroces a su cargo* (art. 491 c.p.cil.) ¹³.

La dottrina ha sottolineato come in realtà «due sarebbero le forme nelle quali si manifesta la condotta colposa: a) la *imprudencia temeraria* o *negligencia inexcusable* (artt. 490 c.p.cil., 244 n. 1, 224, 288 co. 2°, 299, 324 e 289 co. 2° c.p.cil.); e b) la *imprudencia simple o leve* che si definisce con espressioni quali *descuido culpable* (artt. 302, 337 co. 2°, 491 co. 2° c.p.cil.), *ignorancia culpable* (art. 392 c.p.cil.), *negligencia culpable* (artt. 491, 494 n. 10, 495 n. 21 c.p.cil.) ¹⁴.

Circoscrivendo l'analisi al novero delle fattispecie di nostro interesse (artt. 490, 491 e 492 c.p.cil.) possiamo affermare che, con il concetto di «*imprudencia temeraria*» dell'art. 490 c.p.cil., la dottrina individua quel coefficiente colposo «la cui intensità è maggiore di quella della *simple imprudencia*, ma non raggiunge il livello di dolo eventuale» ¹⁵.

Secondo la giurisprudenza cilena, la *imprudencia temeraria*, o colpa grave, si riferisce «a casi di azioni particolarmente e notoriamente pericolose, dove anche “la più semplice delle anime” sarebbe consapevole del pericolo scatenato e della necessità di una speciale lungimiranza e di prendere le misure necessarie per evitarlo, come tipicamente accade negli incidenti derivanti dal maneggio incauto delle armi da fuoco» ¹⁶.

L'ordinamento cileno, dunque, richiede un coefficiente colposo particolarmente atteggiato, assimilabile alla colpa grave, quando è chiamato a tutelare, nella forma più ampia possibile, i beni giuridici della vita e dell'integrità personale colpiti da una condotta colposa ¹⁷.

Al contrario, nell'ipotesi di «*mera imprudencia o negligencia con infracción de reglamentos*» prevista all'art. 492 c.p.cil., si ritiene che il grado della colpa richiesto ai fini del rimprovero penale possa essere «assimilato alla *culpa leve* del codice civile cileno» ¹⁸.

¹² S. POLITOFF LIFSCHITZ, J.F. MATUS ACUÑA e M.C. RAMÍREZ GUZMÁN *Lecciones de derecho penal chileno. Parte general*, cit., 291.

¹³ Così S. POLITOFF LIFSCHITZ, J.F. MATUS ACUÑA e M.C. RAMÍREZ GUZMÁN *Lecciones de derecho penal chileno. Parte general*, cit., 288-289.

¹⁴ Ne parla J.Á. FERNÁNDEZ CRUZ, *El delito imprudente: la determinación de la diligencia debida en el seno de las organizaciones*, cit., 112. Parimenti, S. POLITOFF LIFSCHITZ, J.F. MATUS ACUÑA e M.C. RAMÍREZ GUZMÁN *Lecciones de derecho penal chileno. Parte general*, cit., 291-293.

¹⁵ Ed è per questo che LABATUT GLENA lo rende sinonimo di *imprevisión inexcusable*. E che potrebbe assimilarsi alla *colpa lata* o *grave* del codice civile cileno o di una *imprevisión inexcusable* secondo la ricostruzione di G. LABATUT GLENA e J. ZENTENO VARGAS, *Derecho penal, Parte general*, Tomo II, VII ed., Santiago, 1990, 248-249.

¹⁶ Ancora S. POLITOFF LIFSCHITZ, J.F. MATUS ACUÑA e M.C. RAMÍREZ GUZMÁN, *Lecciones de derecho penal chileno, Parte general*, cit., 289.

¹⁷ J.P. MATUS ACUÑA e M.C. RAMÍREZ GUZMÁN, *Manual de derecho penal chileno, Parte general*, cit., 429.

¹⁸ Così G. LABATUT GLENA e J. ZENTENO VARGAS, *Derecho penal, Parte general*, cit., 249 e M. GARRIDO MONTT, *Nociones fundamentales de la teoría del delito*, Santiago, 1992, 173.

La violazione del regolamento come requisito di tipicità, come vedremo fra poco, non dà luogo a rimprovero colposo di maggiore intensità bensì, rispetto alla «*mera imprudencia o imprudencia leve*», delimita la fonte dell'omissione ad un dovere di diligenza ben identificabile¹⁹.

Di un livello di severità ancor maggiore è interprete l'art. 491 c.p.cil. il quale sanziona a titolo di negligenza colposa (ma la dottrina parla di *mera imprudencia*²⁰) l'operatore sanitario e il custode di animali i quali cagionano alle vittime *dolore* (i primi) o un *danno* (i secondi), senza alcun riferimento al codice civile né a profili regolamentari che specificino la fonte della cautela violata, né alle fattispecie dolose di base di «*crimen o simple delito contra las personas*»²¹.

La dottrina ha giustificato un trattamento maggiormente severo, collegato ad un rimprovero fondato sulla «*mera imprudencia*» in ragione di una «posizione speciale di garante in certi soggetti i quali esercitano una professione (medico, ostetrica, ecc.) che implica un rischio interpretato dalla dottrina dominante come una ragione sufficiente per limitare il requisito dell'intensità della violazione del dovere di diligenza» alla *culpa leve*. Il minor grado di colpa richiesto sarebbe dovuto alla natura dell'attività condotta, espressione di un rischio di elevato tenore²².

Questa articolazione non manca certo di manifestare profili critici, alcuni dei quali si intrecciano con il fervido dibattito che anima il nostro ordinamento.

Sarà apparso evidente come la complessa articolazione delle diverse gradazioni del rimprovero colposo non sia assistita da indicazioni normative che consentano di delinearne i tratti di tipicità. Anche nell'ordinamento cileno la classificazione del rimprovero colposo soffre, infatti, di un vuoto definitorio che consegna alla decisione giurisprudenziale la determinazione finale in ordine al grado della colpa che si delinea in concreto²³.

Non solo, ma desta interesse la scelta del legislatore cileno di sanzionare la responsabilità dei sanitari a titolo di colpa lieve, slegando il rimprovero colposo dalla tipicità delle fattispecie di omicidio e lesioni dolose ed altresì da aspetti regolamentari.

Si tratta di una costruzione normativa non scevra da profili di censura e in controtendenza rispetto a quella effettuata nel nostro ordinamento dove, come ricordato, l'art. 590 *sexies* c.p. circoscrive il rimprovero a titolo di colpa grave alla condotta imprudente dei sanitari che cagionino un delitto di omicidio o lesioni nell'esercizio della professione nonostante l'osservanza delle prescrizioni cautelari ufficialmente disposte (pertanto ufficialmente assimilabili ai regolamenti)²⁴.

Ancora più criticabile appare poi la scelta poi di equiparare la *negligencia leve profesional* all'*imprudencia temeraria quoad poenam*²⁵. Presupporre l'irrogazione di una pena tanto grave, come quella dell'art. 491 c.p.cil., in relazione alla violazione della *lex artis* professionale (*negligencia*)

¹⁹ In questo senso J.P. MAÑALICH RAFFO, *La imprudencia como estructura de imputación*, cit., 25.

²⁰ S. POLITOFF LIFSCHITZ, J.F. MATUS ACUÑA e M.C. RAMÍREZ GUZMÁN *Lecciones de derecho penal chileno. Parte general*, cit., 290.

²¹ Così T. VARGAS PINTO, *La imprudencia médica. Algunos problemas de imputación de lo injusto penal*, in *Revista de derecho Universidad católica del Norte*, 2010, 99-132; ID, *Responsabilidad penal por imprudencia médica. Un examen práctico de los principales problemas para la determinación del cuidado debido*, Santiago, 2018.

²² Come sostenuto da S. POLITOFF LIFSCHITZ, J.F. MATUS ACUÑA e M.C. RAMÍREZ GUZMÁN, *Lecciones de derecho penal chileno. Parte general*, cit., 351.

²³ M. MARTÍNEZ LAZCANO, *La graduación del deber de cuidado en el delito culposo por actos de mala praxis médica: un análisis dogmático, jurisprudencial y económico*, cit., 238.

²⁴ Si tratta in particolare dell'applicazione in combinato disposto delle disposizioni degli artt. 6 e 15 della legge Gelli - Bianco, n. 24 dell'8 marzo 2017.

²⁵ In questo senso J.Á. FERNÁNDEZ CRUZ, *El delito imprudente: la determinación de la diligencia debida en el seno de las organizaciones*, cit., 113.

attuabile, in concreto, anche attraverso un coefficiente soggettivo di tipo lieve, determina la violazione del principio di colpevolezza denunciata a gran voce dalla dottrina²⁶.

Di vivo interesse appare dunque l'invocata soluzione di circoscrivere il rimprovero sancito dall'art. 491 c.p.cil. al solo coefficiente della colpa grave in funzione di contrasto della medicina difensiva, tema molto caro anche alla cultura cilena²⁷.

A questo approdo condurrebbero non solo i principi di *subsidiariedad*, *fragmentariedad* y *intervención mínima* ma soprattutto una interpretazione teleologica della norma in esame improntata all'individuazione del «*quid* fondamentale proprio di tutta la analisi giuridico economica in questa materia: l'efficiente e razionale distribuzione dei costi fra i soggetti che intervengono nel conflitto penale»²⁸.

²⁶ J.A. FERNÁNDEZ CRUZ, *El delito imprudente: la determinación de la diligencia debida en el seno de las organizaciones*, cit., 113, M. MARTÍNEZ LAZCANO, *La graduación del deber de cuidado en el delito culposo por actos de mala praxis médica: un análisis dogmático, jurisprudencial y económico*, in *Polít. crim.*, vol. 6, 2011, 214-252, su http://www.politicacriminal.cl/vol_06/n_12/vol6N12A1.pdf. Sull'intensità del *deber de cuidado* richiesto dall'art. 491 c.p.cil. si registra una forte divisione della dottrina. Da una parte, M. GARRIDO MONTT, *Derecho penal, Parte general*, tomo II, IV ed., Santiago, 2007, 223-224 sostiene che dai termini usati negli artt. 490, 491 e 492 c.p.cil., si può dedurre una certa graduazione. Così, l'espressione *negligencia culpable* utilizzata dal citato art. 491 c.p.cil. si tradurrebbe in una richiesta di maggiore diligenza rispetto alla formula dell'art. 490 co. 5°, basata sul fatto che le professioni ivi descritte creano rischi, i quali richiedono più «diligenza da parte di chi le svolge». Lo stesso ritiene A. ETCHEBERRY ORTHUSTEGUI, *Derecho penal. Parte general*, tomo I, III ed., Santiago, 1997, 322. Quest'ultimo, in A. ETCHEBERRY ORTHUSTEGUI, *Tipos penales aplicables a la actividad médica*, in *Revista chilena de derecho*, vol. 13, 1986, 271-280, sostiene che l'art. 491 c.p.cil. richiederebbe meno della *imprudencia temeraria* dell'art. 490 c.p.cil., ma *qualcosa di più* della *mera imprudencia* richiesta dall'art. 492 c.p.cil., una norma – quest'ultima – che, per giustificare un tale grado di diligenza, richiede che si verifichi altresì una violazione di regolamenti.

In senso opposto, anche se solo *de lege ferenda* e per ragioni di politica criminale, si pronunciano S. POLITOFF LIFSCHITZ, J.F. MATUS ACUÑA e M.C. RAMÍREZ GUZMÁN *Lecciones de derecho penal chileno. Parte general*, cit., 289 e G. LABATUT GLENA e J. ZENTENO VARGAS, *Derecho penal, Parte general*, tomo II, VII ed., cit., 248-249.

²⁷ Come ricordano A. ETCHEBERRY ORTHUSTEGUI, *Tipos penales aplicables a la actividad médica*, in *Revista chilena de derecho*, vol. 13, 1986, 274; M. MARTÍNEZ LAZCANO, *La graduación del deber de cuidado en el delito culposo por actos de mala praxis médica: un análisis dogmático, jurisprudencial y económico*, cit., 218 e E. HAVA GARCÍA, *La imprudencia médica*, cit., 11-13. Di grande importanza, inoltre, i contributi di J. PÉREZ OLEA, *El tratamiento médico y la práctica médica*, in *Revista de ciencias penales*, tomo XXXVII, 1981, 87-95 e L. LEAPE, *Error in medicine*, in *Journal of the American medical association*, 1994, 1 ss.

²⁸ Così M. MARTÍNEZ LAZCANO, *La graduación del deber de cuidado en el delito culposo por actos de mala praxis médica: un análisis dogmático, jurisprudencial y económico*, cit., 218.